equilibrium
Alternative Dispute Resolution
mediation • arbitration • consumers' conciliation & training programs

Regolamento per i procedimenti di mediazione in materia civile e commerciale

Agree to solve

Regolamento per i procedimenti di mediazione in materia civile e commerciale

Ai sensi del D.M. 180/2010 e D.M. 145/2011 in conformita` delle previsioni di cui all'art. 84 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 9/8/2013 n. 98 e al Decreto Interministeriale 4/8/2014 n. 139 pubblicato sulla G.U. n. 221 del 23/9/2014 che ha modificato il DM 180/2010.

ART. 1 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1) Il presente Regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (mediazione ai sensi del D.M. n. 180/2010 come modificato dal D.M. n. 145/2011).

2) Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrate dall'Organismo di mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro Regolamento.

3) In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione.

4) La mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell'istanza. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.

5) L'Organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L'istante, in aggiunta all'Organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla parte convocata.

ART. 2 - AVVIO DELLA MEDIAZIONE

1) La parte che intende avviare la mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso un Organismo di mediazione accreditato che abbia la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre.

2) A tal fine, si precisa che si terra` conto della sede principale dell'Organismo ovvero delle sue sedi secondarie che si trovino nell'ambito di qualunque comune della circoscrizione del Tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia.

3) In caso di piu` domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo territorialmente competente presso il quale e` stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza.

4) La relativa modulistica e` stata predisposta sia in forma on line e pubblicata sul sito www.equilibrium-adr.eu, sia in forma cartacea da richiedere alla Segreteria dell'Organismo.
La domanda deve contenere:

a) il nome dell'Organismo di mediazione;
b) nome, dati identificativi e recapiti delle parti e dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri e/o patrocinatori legali presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
c) l'oggetto della lite;
d) le ragioni della pretesa;
e) Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennita` e` dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

5) La mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell'istanza. In caso di ricorso alla procedura su disposizione del giudice il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.

6) Una volta ricevuta l'istanza, il Responsabile dell'Organismo designa il mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda; quindi, la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

7) L'istante, in aggiunta all'Organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.

8) Le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche con modalita` telematiche come descritto sul sito www.equilibrium-adr.eu, ove può essere scaricata la relativa modulistica.

ART. 3 - LUOGO E MODALITÀ DELLA MEDIAZIONE

La mediazione si svolge nelle sedi comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia.

1) L'Organismo si avvale, ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 180/2010, delle strutture, del personale e dei mediatori dell'Organismo, con il quale ha raggiunto l'accordo;

2) il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti;

3) in caso di formulazione della proposta di cui all'art. 11 del decreto legislativo, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente;

4) la proposta di cui sopra può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o di piu` parti al procedimento di mediazione; e

5) l'Organismo, al fine di una piu` idonea ripartizione dell'assegnazione degli incarichi ai singoli mediatori iscritti nei propri elenchi, ha provveduto a formare separati elenchi suddivisi secondo le specializzazioni in materie giuridiche, nonché secondo ulteriori specializzazioni per materie non giuridiche.

ART. 4 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1) Il procedimento di mediazione e` coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.

2) Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione e` tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell'art. 2 del D.M. n. 145/2011.

3) Il mediatore e` tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

4) Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione.

5) L'Organismo iscritto e` obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma 3 lettera b) del D.M. n. 145/2011. Il tirocinante, in ogni caso, e` tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell'intero procedimento di mediazione.

6) L'Organismo assicura adeguate modalita` di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui

al comma che precede o formato durante il procedimento.

ART. 5 - NOMINA DEL MEDIATORE

1) Il mediatore e` nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro. La lista dei mediatori e` consultabile sul sito www.equilibrium-adr.eu.

2) I mediatori inseriti nell'elenco dell'Organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art.18 del D.M. n. 180/2010 modificato con D.M. n. 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso Organismi iscritti.

3) L'Organismo iscritto e` obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma 3 lettera b) del D.M. n. 145/2011.

4) In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialita`, neutralita` e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.

5) L'Organismo designa il mediatore ritenuto piu` idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista.

6) Nell'assegnazione degli incarichi, l'Organismo si attiene a quanto previsto nell'art. 3, comma 1 lett. b) del DM 145/2011, secondo cui, nel Regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.

7) A tal fine, il Responsabile dell'Organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.), nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attivita` di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.).

8) Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvedera`, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procedera` ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.

In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell'Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potra` essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del Responsabile dell'Organismo, di controversia che presenta profili di alta difficolta` (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovra` procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potra` essere compiute secondo il criterio della turnazione.
L'Organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilita` del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l'Organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati.
9) Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'Organismo.

ART. 6 - INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

1) Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, e` tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialita`, con esplicito riferimento al Codice Europeo di condotta per mediatori.

2) In casi eccezionali, l'Organismo può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.

3) A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialita` o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, l'Organismo informera` le parti e provvedera` alla sua sostituzione.

4) Il tirocinante che assiste alla procedura di mediazione e` tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialita`, neutralita` e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.

ART. 7 - SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO (CD. DI PROGRAMMAZIONE) E POTERI DEL MEDIATORE

1) Il mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro (o incontro di programmazione) durante il quale chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e le modalita` di svolgimento della mediazione e poi invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilita` di iniziare il procedimento di mediazione.

2) Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo, il mediatore redige il verbale di mancato accordo. Il comma 5 ter dell'art 17 del D. Lgs. 28/2010 ha previsto che "nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso e` dovuto per l'Organismo di mediazione", salvo le spese in favore dell'Organismo di mediazione (spese di avvio e spese vive documentate).

3) Quando l'esperimento del procedimento di mediazione e` condizione di procedibilita` della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.

4) Se il primo incontro si conclude con esito positivo il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovra` risultare la volonta` delle parti di procede allo svolgimento della mediazione vera e propria (come definita dall'art.1, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 28/2010).

ART. 8 - PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

1) Alle persone fisiche e` richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente nonché assistite da un proprio legale di fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti e` consentita solo per gravi ed eccezionali motivi. L'assistenza dell'avvocato e` obbligatoria esclusivamente nelle ipotesi di c.d. mediazione obbligatoria (ivi compresa quella disposta dal giudice ex art. 5 comma 2), ma non anche nelle ipotesi di mediazione facoltativa.

2) Il mediatore deve in ogni caso convocare le parti personalmente.

3) Alle persone giuridiche e` richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

ART. 9 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

1) Il mediatore e` libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene piu` opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volonta` delle parti e la necessita` di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore e`

autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti.

2) Nei casi di cui all'art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. n. 28/2010, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata comparizione della parte convenuta.

3) Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.

4) Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

5) Il mediatore si riserva la facolta` di non verbalizzare alcuna proposta:

a) se vi e` opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;

b) nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;

c) in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o piu` parti;

d) in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.

6) Sentite le parti, l'Organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.

ART. 10 - PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

1) Alle persone fisiche e` richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Alle persone giuridiche e` richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

2) Le stesse possono farsi assistere da uno o piu` persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti e` consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.

3) PRESENZA DELL'AVVOCATO

a) nella mediazione obbligatoria e nella mediazione disposta dal giudice ex art. 5 comma 1 bis e comma 2 del D. Lgs. n. 28/2010 le parti devono partecipare con l'assistenza di un avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura;

b) nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato. Come chiarito con la Circolare Ministeriale del 27 novembre 2013, nell'ambito della mediazione facoltativa le parti potranno in ogni momento esercitare la facolta` di ricorrere all'assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformita` alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 28/2010.

ART. 11 - CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

1) Conclusa la mediazione, il mediatore redige apposito verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne autentica le firme. Il mediatore da` inoltre atto dell'eventuale impossibilita` di una parte a sottoscriverlo.

2) Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce

titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformita` dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

3) In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale e` omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarita` formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

4) Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente Regolamento, da trasmettere al Responsabile del Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

ART. 12 - INDENNITÀ

1) Le indennita` dovute dalle parti sono quelle previste dal D.M. n. 180/2010, come modificato dal D.M. n. 145/2011, art. 16, e dalla tabella liberamente redatta dall'Organismo.

2) Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'Organismo, con il consenso della parte o delle parti, si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali, il loro compenso viene
determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

3) Le spese di mediazione sono corrisposte per intero prima dell'inizio del primo incontro di mediazione. In ogni caso, se non vengono corrisposte in misura non inferiore della meta` l'Organismo si riserva di valutare di procedere nella mediazione.

4) In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1 bis e comma 2 del citato D. Lgs., l'Organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. Le indennita` devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art.11 del D. Lgs. n. 28/2010.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

1) E' di competenza esclusiva delle parti l'assoggettabilita` della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'Organismo;

2) Quando la mediazione sia condizione di procedibilita` della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata é esonerata dal pagamento dell'indennita` spettante all'Organismo di mediazione (spese di avvio e spese di mediazione ex art 16 del DM 180/2010). A tal fine la parte é tenuta a depositare presso l'Organismo di mediazione apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta`, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato. Inoltre, se l'Organismo di mediazione lo richiede, la parte e` tenuta a produrre la documentazione comprovante la veridicita` di quanto dichiarato (dichiarazione dei redditi o certificazione dell'Agenzia delle Entrate di mancata presentazione, o altra certificazione attestante i requisiti di cui all'autocertificazione).

3) Le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;

4) L'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al

litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione e` prevista come condizione di procedibilita`;
- l'indicazione dei recapiti degli avvocati delle parti, se presenti;
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di piu` domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

ART. 14 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ

1) L'indennita` comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

2) Per le spese di avvio, a valere sull'indennita` complessiva, e` dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di € 40,00 per le liti di valore fino a € 250.000,00 euro e di € 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che e` versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo e`' dovuto anche in caso di mancato accordo.

3) Per le spese di mediazione e` dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nell'Allegato 1.

4) L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma del medesimo Allegato 1:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessita` o difficolta` dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;

d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della meta` per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

5) Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione e` liberamente determinato.

6) Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

7) Il valore della lite e` indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

8) Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennita` e` dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

9) Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla meta`. Il Regolamento di procedura dell'Organismo può prevedere che le indennita`

debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'Organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

10) Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o piu` mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

11) Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12) Ai fini della corresponsione dell'indennita`, quando piu` soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

13) Gli Organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

14) Gli importi minimi delle indennita` per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma dell'Allegato 1, sono derogabili.

ART. 15 - ACCESSO AGLI ATTI

1) Le Parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

2) Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.

ART. 16 - LEGGE APPLICABILE E INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

La mediazione e` regolata e produce gli effetti stabiliti dalle leggi applicabili in Italia.

Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilita`. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da EQUILIBRIUM.

ART. 17 ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Responsabile della tenuta del Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Il Regolamento e/o i suoi allegati possono essere modificati da EQUILIBRIUM previa autorizzazione del Ministero della Giustizia.

2) In caso di sospensione o cancellazione dal Registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'Organismo e` scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui il procedimento e` in corso.

3) Il presente Regolamento e` pubblicato sul sito di EQUILIBRIUM all'indirizzo www.equilibrium-adr.eu.

REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE TELEMATICA

EQUILIBRIUM ADR Firm gestisce anche i procedimenti di mediazione in modalita` telematica. Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le previsioni del Regolamento di mediazione. Il primo incontro di mediazione si svolge in modalità telematica.

CONSENSO DELLE PARTI

L'uso della modalita` telematica e` attuabile solo ed esclusivamente se le parti sono entrambe d'accordo e manifestano esplicitamente il loro consenso aderendo a questa modalita` alternativa di risoluzione del conflitto. È sempre ammessa la mediazione on line nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l'altra, previo consenso, partecipi fisicamente alla presenza del mediatore nella sede dell'Organismo.

CARATTERISTICHE ED ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO

La piattaforma telematica utilizzata e` stata predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni.
La mediazione telematica:

• e` accessibile a chiunque possieda una postazione (computer fisso, notebook, tablet) collegata ad Internet e corredata di webcam, microfono e cuffie/casse audio;

• permette agli utenti di gestire l'intera procedura di mediazione in videoconferenza, direttamente dalla propria sede o studio, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici dell'Organismo di mediazione;

• consente alle parti (utenti e mediatore) di dialogare (sia in sessioni aperte a entrambe le parti che in sessioni dedicate ad ognuna delle parti) in tempo reale a distanza;

• qualora l'utente non sia in grado di accedere autonomamente per via telematica potra` (con il consenso dell'altra parte) comunque recarsi presso la sede dell'Organismo e collegarsi con l'ausilio di un referente dell'Organismo stesso;

• all'esito dell'incontro le parti potranno ricevere direttamente in formato elettronico attraverso il circuito garantito di Posta Elettronica Certificata (ed eventualmente successivamente presso il proprio domicilio) una copia del verbale attestante i termini e le condizioni dell'intesa raggiunta, ovvero la dichiarazione di mancato accordo;

• la sottoscrizione del verbale potra` avvenire sia con modalita` telematica (firma digitale), sia in modalita` analogica (firma autografa autenticata).

PIATTAFORMA ON-LINE

L'Organismo assicura la procedura di mediazione telematica attraverso una piattaforma integrata ad accesso riservato specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico.
La piattaforma dell'Organismo e` conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa.

ACCESSO RISERVATO

L'accesso alla piattaforma e` riservato ai soli utenti che presentano istanza di mediazione, nonché al mediatore incaricato. Le credenziali crittografate sono generate automaticamente dal sistema e non possono essere visualizzate dagli amministratori del sistema stesso.
Le credenziali danno diritto all'accesso e consultazione delle informazioni legate alla sola mediazione in corso.
Il processo di mediazione telematica avviene tramite "stanze virtuali" create e abilitate ad hoc che consentono l'accesso in videoconferenza esclusivamente ai partecipanti e al mediatore: e` lasciata facolta` al mediatore di rivolgersi ad entrambe le parti, oppure privatamente ad ognuna delle due.
Anche in presenza di piu` mediazioni telematiche contemporanee e` garantita quindi l'assoluta riservatezza delle informazioni.

PROCEDURA DI MEDIAZIONE TELEMATICA

Ogni singola fase della procedura di mediazione telematica, avviene on-line attraverso l'utilizzo della piattaforma e secondo una procedura controllata e riservata.
Il dialogo fra le parti, facilitato dal mediatore, avviene all'interno di un sistema di videoconferenza, ed in particolare di "stanze virtuali" riservate, in modalita` audio/video corredata da altri strumenti di interazione (status utente, chat, condivisione di documenti in formato elettronico) a supporto dell'intero processo di mediazione.
Il sistema di videoconferenza, ed in particolare le "stanze virtuali" messe a disposizione del mediatore e delle parti, adotta le medesime politiche di sicurezza, integrita` e riservatezza adottate per la gestione della piattaforma.
Il mediatore quindi può gestire in piena autonomia il dialogo tra le parti attivando o escludendo i singoli utenti a seconda delle esigenze per valutare le posizioni delle parti, tentando di raggiungere, attraverso il confronto, una soluzione condivisa dagli utenti.
Le parti hanno anche la possibilita` di parlare separatamente con il mediatore in via del tutto riservata, e di trasmettere a quest'ultimo tutta la documentazione che desiderano non sia resa nota alla controparte.

SESSIONI TELEMATICHE DI MEDIAZIONE

La soluzione permette di erogare via web, su rete interna controllata, comunicazioni tra due o piu` partecipanti.
La tecnologia adottata prevede che le sessioni di mediazione telematiche vengano gestite da una banda di comunicazione diversa da quella di accesso alla piattaforma, dedicata in esclusiva all'applicativo che permette di condividere piu` flussi video contemporanei all'interno dello stesso canale e l'apertura di piu` canali di flusso.
Su tale banda dedicata sono applicati tutti i sistemi di sicurezza, integrita` e riservatezza dei dati.
Lo strumento consente al mediatore incaricato di comunicare in audio/video con tutti i partecipanti, eventualmente condividendo documenti e file elettronici, scrivendo a mano libera (whiteboard), richiedendo un eventuale feed-back agli utenti (polling, chat).
Nel contempo gli altri utenti possono esprimere il proprio status e possono richiedere di intervenire.
In funzione dello specifico scenario applicativo, il mediatore incaricato può integrare il proprio audio/video con gli eventuali interventi audiovisivi degli altri partecipanti abilitati (fino ad un massimo di 8 audio-video concorrenti in full-duplex).
L'elenco di tutti gli utenti che partecipano nominativamente alla sessione viene visualizzato nell'apposita sezione con il relativo status.
Il mediatore ha in ogni momento la facolta` di abilitare/disabilitare il flusso audio/video ai singoli partecipanti mantenendo, altresì, aperto il collegamento per la successiva eventuale azione di abilitazione/disabilitazione.
Lo status del collegamento dei singoli utenti e` sempre visibile a tutti i partecipanti alla sessione di mediazione.

CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE: LA SOTTOSCRIZIONE DEL MEDIATORE E DELLE PARTI DEL VERBALE DI CONCILIAZIONE

Le parti, se raggiungono un accordo conciliativo, così come in caso di mancato accordo, si impegnano a sottoscrivere con firma digitale la copia dello stesso, che potra` essere trasmessa in formato elettronico (tramite PEC - Posta Elettronica Certificata) al termine dell'incontro.
In caso di proposta del mediatore, le parti gli comunicano, per iscritto e a mezzo PEC, l'accettazione o il rifiuto della proposta stessa entro sette giorni dalla sua ricezione. In mancanza di risposta entro il predetto termine, la proposta si ha per rifiutata.
I verbali e gli accordi devono essere sottoscritti dalla parti con firma digitale e devono essere inviati al

mediatore a mezzo PEC, il quale li sottoscrive a sua volta certificando la provenienza e l'autenticita` della sottoscrizione.
In caso di indisponibilita` delle parti della firma digitale, verbali e accordi vanno sottoscritti nel corso dell'incontro in videoconferenza dai rispettivi avvocati con firma digitale, garantendo quindi per i propri assistiti l'autenticita` delle firme; qualora ci si trovasse nella totale indisponibilita` della firma digitale, verbali e accordi verranno inviati telematicamente dal mediatore alle parti, le quali provvedono alla stampa al fine della sottoscrizione e alla autenticazione delle firme dinnanzi a un pubblico ufficiale. Le parti inviano poi la documentazione cartacea al mediatore che verifica la corrispondenza dei verbali e degli accordi autenticati con quelli sottoscritti in videoconferenza.
Inoltre, per il caso di cui all'ultimo inciso al comma 3 dell'art. 11, il legislatore ha previsto la possibilita` di trascrivere il verbale di conciliazione, nel caso in cui le parti compiano uno degli atti di cui all'art. 2643 c.c., a condizione che la sottoscrizione del verbale sia "autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato".
La piattaforma online utilizzata per lo svolgimento del servizio di mediazione garantisce in ogni momento la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza.

REQUISITI

Per poter accedere alla procedura di mediazione telematica, le parti dovranno essere dotate dei seguenti requisiti tecnici hardware/software: postazione collegata ad Internet (preferibilmente con collegamento ADSL, banda di collegamento minima 1Mbs) dotata di webcam, microfono e cuffie/casse audio, con un browser web attivo.
Servizi aggiuntivi
Al fine di poter usufruire del processo di trasmissione telematica dei documenti, occorre una casella di posta elettronica certificata (PEC).
Al fine di poter usufruire del processo di firma digitale e` necessario un kit e certificato di firma digitale.
Il possesso dei requisiti dovra` essere dichiarato dalle parti al momento della richiesta di mediazione e l'attivazione dei servizi aggiuntivi (invio telematico dei documenti e firma digitale) e` subordinata alla sussistenza da parte di entrambe le parti dei requisiti necessari.
Qualora non fosse richiesta o possibile l'attivazione dei servizi aggiuntivi, la procedura di mediazione verra` conclusa con le modalita` riconosciute dalla vigente normativa.

equilibrium
Alternative Dispute Resolution
mediation • arbitration • consumers' conciliation & training programs

Contatti

+39 800 105040
+39 351 9445325
+44 20 78553755

info@equilibrium-adr.eu
equilibrium.adr@pec.it

www.equilibrium-adr.eu

Agree to solve